

Ancona 25 giugno 2019

Prot. n. 1367 Circ. n. 06

Agli Ordini degli Ingegneri delle Marche Loro Sedi Agli Ordini degli Architetti delle Marche Loro Sedi Ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche Loro Sedi Alla Rete delle Professioni Ancona Alla Regione Marche Ancona Ai Servizi Sismici delle Marche Loro Sedi Ai Comuni delle Marche Loro Sedi All'USR Macerata **All'USR** Ascoli Piceno **All'USR** Rieti Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Rieti A tutti gli iscritti Loro Sedi

OGGETTO: Problematiche strutturali per sanatorie su edifici con danni lievi (Sisma del Centro Italia del 2016).

Questo Ordine ritiene importante segnalare la problematica della sanatoria edilizia relativa agli aspetti strutturali negli edifici con danni lievi colpiti dal sisma del 2016 nel Centro Italia.

Il problema non è secondario, in quanto potrebbe esporre in futuro sia i progettisti e direttori dei lavori degli interventi di recupero degli edifici, sia gli stessi responsabili degli Uffici Tecnici comunali coinvolti prima nel processo di esame ed autorizzazione delle sanatorie edilizie e poi nella convalida della agibilità sismica emessa dal direttore dei lavori a termine delle opere di ripristino post sismico.

L'Ufficio Speciale di Macerata con sede a Caccamo ha chiarito di recente che la sanatoria edilizia che interessi anche gli aspetti strutturali, anche negli edifici con danni lievi, non si conclude solamente con il pagamento dell'oblazione per gli adempimenti urbanistici ed ambientali, ma necessita comunque di valutazioni strutturali. È il caso, spesso ricorrente per gli edifici in muratura portante tipici dell'edilizia del Centro Italia, delle modifiche alle bucature (porte o finestre) o di variazioni di spessore o di geometria dei maschi murari portanti.

La Legge 130 del 16 novembre 2018 (legge per la città di Genova) ha chiarito che è possibile legittimare le opere strutturali abusive all'interno dei progetti da depositare presso l'USR. Ciò è immediato con il progetto miglioramento o adeguamento degli edifici inerente gli edifici con danni gravi, poiché la valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti NTC viene eseguita in presenza anche delle opere abusive strutturali.



Altrettanto, invece, non è per gli edifici che abbiano riportato danni lievi.

Per questi ultimi, infatti, si possono eseguire, con le provvidenze dello Stato, solo interventi locali o di riduzione della vulnerabilità, senza eseguire la predetta valutazione della sicurezza sismica (valutazioni sismiche di insieme dell'edificio).

In tali ultimi casi, spetta alla proprietà commissionare le valutazioni per la verifica della compatibilità sismica degli abusi ed eseguire dove necessario gli interventi strutturali riparatori (cerchiature delle bucature e, per i casi di abusi più gravi, anche interventi di miglioramento o di adeguamento sismico). I costi di tali studi, così come quelli degli interventi strutturali riparatori, non possono trovare copertura nei finanziamenti per gli edifici con danni lievi (livello operativo L0), per i quali l'USR continuerà ad erogare solo i contributi corrispondenti ai danni lievi, escludendo ogni onere relativo ai predetti interventi riparatori.

I Direttori dei lavori dovranno porre cura affinché le dichiarazioni di agibilità sismica, rilasciate a fine opere, non siano affette da nullità per non essere stata legittimata in precedenza la sanatoria strutturale; con tutte le conseguenze civili e penali che ne possono derivare.

Si riporta di seguito il parere dell'USR di Macerata a firma dell'Ing. Carlo Mundo rilasciato in data 15 maggio 2019:

"Il D.L. 55/2018, aggiornato con il cosiddetto "Decreto Genova", non fa distinzione tra danni gravi e danni lievi e rimanda alla valutazione della sicurezza da redigere ai sensi del punto 8.3 delle NTC2018. Pertanto, si è dell'avviso che nei progetti di cui alle ordinanze 4 e 8 è possibile sanare le piccole difformità, purché riconducibili ad interventi locali di cui al paragrafo 8.4.1 delle vigenti NTC. Infatti, la valutazione della sicurezza richiesta dall'art. 1sexies del D.L. 55/2018 può essere limitata alla sola porzione di fabbricato oggetto di modifica e non alla sua globalità, purché, così come specificato nelle NTC, si rimanga nell'ambito degli interventi locali. Nel caso, per esempio, di una difformità dovuta all'apertura di una porta su un setto murario portante, intervento rientrante nella categoria degli interventi locali e quindi compatibile con le Ordinanze 4 e 8, il progettista dovrà valutare l'opportunità o meno di provvedere alla cerchiatura dell'apertura. La valutazione della sicurezza, limitata al setto murario interessato dalla difformità, avrà lo scopo di determinare il grado di riduzione della capacità di resistenza del setto: se tale riduzione è ritenuta accettabile dal progettista, poiché trascurabile rispetto al setto integro, non si provvederà alla cerchiatura dell'apertura, altrimenti tale intervento verrà inserito nel progetto, con oneri a carico del proprietario. Diverso è il caso in cui le difformità strutturali non possano rientrare nella fattispecie dell'intervento locale. In questo caso il progettista dovrà provvedere ad una valutazione della sicurezza globale dell'edificio, le cui risultanze potrebbero portare ad interventi o di miglioramento o di adeguamento, in base all'entità delle difformità, fermo restando il contributo erogabile relativo ad un edificio con danno lieve."



Si invitano gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Alberto Romagnoli